

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **56/1994** (ECLI:IT:COST:1994:56)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **12/01/1994**; Decisione del **09/02/1994**

Deposito del **23/02/1994**; Pubblicazione in G. U. **02/03/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20209 20210**

Atti decisi:

N. 56

ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, prof. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 settembre 1993), la Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da De Giudici Giovanni ed altri contro l'Intendenza di Finanza di Milano (R.O. n. 620 del 1993), ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni ordinarie tabellari spettanti ai militari che non abbiano raggiunto i minimi contributivi previsti dalla legge;

che, ad avviso del giudice remittente, la pensione privilegiata ordinaria spettante al militare che non abbia compiuto l'anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, giusta la previsione dell'art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, avrebbe natura risarcitoria e non reddituale, in quanto il titolo su cui si fonda la concessione di siffatta pensione sarebbe costituito dalla invalidità contratta e non dal periodo di servizio prestato, con conseguente assimilazione alle pensioni di guerra, che godono della predetta esenzione;

che, a sostegno della dedotta illegittimità della norma, l'ordinanza richiama la sentenza di questa Corte n. 387 del 1989, con la quale l'esenzione dall'IRPEF è stata estesa alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 20 del 1992, nella quale si è rilevata la non pertinenza del richiamo alla sentenza n. 387 del 1989, in quanto è vero che, con questa, la Corte ha esteso l'esenzione dell'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, in quanto aventi carattere non reddituale analogamente alle pensioni di guerra, ma, nella stessa occasione, la Corte non ha mancato di sottolineare la non raffrontabilità fra la pensione privilegiata ordinaria comune e la pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio di leva;

che trattasi di orientamenti di principio che trovano il loro antecedente nella sentenza n. 151 del 1981, con la quale questa Corte già rilevò la differenza esistente tra le pensioni privilegiate ordinarie comuni (militari e civili), disciplinate dal d.P.R. n. 1092 del 1973, ed aventi carattere reddituale - per il presupposto costituito dal rapporto di impiego o di servizio e dall'entità comunque calcolata in relazione alla base pensionabile - e le pensioni di guerra, disciplinate dal d.P.R. n. 915 del 1978, che hanno carattere risarcitorio, in quanto collegate unicamente alla lesione o infermità derivante da evento bellico e di ammontare determinato, normalmente, solo in funzione del danno subito;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che, per quanto riguarda la denunciata violazione dell'art. 2 della Costituzione, l'ordinanza di remissione si limita ad invocare tale parametro, senza addurre alcuna motivazione e, pertanto, la questione deve essere dichiarata, sotto questo profilo, inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della medesima questione, sollevata nella ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 2 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.